

DISEGNO DI LEGGE

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2022-2024 E I VARIAZIONE

Art. 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2022, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2022 è il seguente:

Residui attivi: euro 2.015.555.096,24.

Residui passivi: euro 1.632.818.422,89.

Art. 2

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2022 è rideterminato in euro 258.224.849,03.

Art. 3

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2022

aumento per euro 391.407.746,59 in termini di competenza e diminuzione per euro 660.297.487,25 in termini di cassa;

anno finanziario 2023

aumento per euro 43.587.054,83 in termini di competenza;

anno finanziario 2024

aumento per euro 38.021.670,14 in termini di competenza.

Art. 4

(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2022

aumento per euro 391.407.746,59 in termini di competenza e diminuzione per euro 660.297.487,25

in termini di cassa;
anno finanziario 2023
aumento per euro 43.587.054,83 in termini di competenza;
anno finanziario 2024
aumento per euro 38.021.670,14 in termini di competenza.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024))

1. L'articolo 3 della l.r. 23/2021, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024).

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:
 - a. degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 176.201.574,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”;
 - b. degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 36.583.499,26 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”;
 - c. degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 4.186.272,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”;
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
 - a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;
 - b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;
 - c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2022, 2023 e 2024 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2022, 2023 e 2024, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2024 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

”.

Art.6

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024))

1. L'articolo 6 della l.r. 23/2021, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Fondo strategico regionale).

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2022 in euro 5.018.135,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”.

”.

Art. 7

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, ammontano, rispettivamente, ad euro 414.885.389,59 ed euro 177.635.820,32.

Art. 8

(Utilizzo della quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2021)

1. La quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2021 applicato con la presente legge risulta pari a euro 43.893.117,75 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

Mission e	Program ma	IMPORTO - esercizio 2022
1	1	229.584,00
1	3	14.138,79
1	4	500,00
1	5	50,00
1	6	500,00
1	7	2.400,00
1	8	288.187,67
1	10	5.019.400,92
1	11	4.300,00

Mission e	Program ma	IMPORTO - esercizio 2022
1	12	7.200,00
4	1	9.700,00
4	2	360.159,89
4	7	5.350,00
5	2	1.200,00
5	3	2.750,00
6	1	7.350,00
6	2	5.295,62
7	1	2.369,00
7	2	4.750,00
8	2	1.228.057,87
8	3	41.300,00
9	1	292.580,34
9	2	2.089.344,13
9	3	1.498.984,75
9	4	100,00
9	5	273.901,77
9	6	16.300,00
9	7	700,00
9	8	561.250,00
9	9	7.550,00
10	1	18.436.371,24
10	2	3.478.059,33
10	3	3.501,22
10	5	99.765,94
11	1	1.850.597,20

Mission e	Program ma	IMPORTO - esercizio 2022
11	2	17.900,00
12	1	5.250,00
12	2	243.932,47
12	4	679.118,87
12	5	248.242,62
12	7	236.498,29
12	8	347.985,97
13	1	90.633,43
13	8	26.100,00
14	2	4.300,00
14	5	49.690,00
15	1	881.789,97
15	2	53.362,65
15	3	339.400,00
15	4	4.057.339,39
16	1	297.576,05
16	2	15.844,89
16	3	11.100,00
17	1	238.977,44
17	2	200,00
18	1	109.767,41
18	2	89.628,55
19	2	4.930,07

Art. 9

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2022-2024)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 10

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 21/2021, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge come da apposito allegato.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

(Allegati omissis)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DDL ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2022-2024 E I VARIAZIONE

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale la regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Si provvede, inoltre, a variazioni nella competenza degli esercizi 2022-2024.

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2021.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2021.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2022-2024.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2022-2023-2024.

L'articolo 6 reca una modifica nell'ammontare del Fondo strategico regionale di cui all'art.4 della l.r. 34/2016.

L'articolo 7 espone l'ammontare delle quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021.

L'articolo 8 espone la variazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 9 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2022-2024.

L'articolo 10 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni) della l.r. 33/2020.

L'articolo 11 è relativo alla dichiarazione d'urgenza.

In particolare la variazione nella competenza dell'esercizio 2022, pari a 391,4 milioni di euro, si rende necessaria al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2022-2024 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (469,5 milioni di euro), all'iscrizione di somme discrezionali (0,2 milioni di euro), all'iscrizione di una quota di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato (43,9 milioni di euro) nonché alla riduzione complessiva del debito autorizzato per la copertura di investimenti pregressi (-122,2 milioni di euro).

Si è reso altresì necessario procedere ad adeguamenti di programmi di spesa mediante variazioni compensative sugli esercizi 2022-2024.

Si è infine provveduto all'adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2022-2024, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2021, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.